

REGOLAMENTO (CE) N. 1710/95 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1995

relativo all'adattamento transitorio dei regimi speciali per l'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia, dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, per l'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽²⁾, la Repubblica democratica e popolare algerina⁽³⁾, il Regno del Marocco⁽⁴⁾ e la Repubblica araba di Egitto⁽⁵⁾ concedono una riduzione dell'elemento mobile del prelievo, a condizione che detti paesi riscuotano una tassa all'esportazione ed, eccettuati i prodotti originari dell'Egitto, un'esenzione dall'elemento fisso del prelievo applicabile;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1513/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Tunisia⁽⁶⁾, (CEE) n. 1519/76 del Consiglio, del 28 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria⁽⁷⁾, (CEE) n. 1526/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavoro-

razioni di taluni cereali, originari del Marocco⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1251/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari della Repubblica araba di Egitto⁽⁹⁾, hanno stabilito le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che la Comunità si è impegnata, in virtù dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a tariffare i prelievi variabili e a sostituirli con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995; che tale sostituzione rischia di creare un'interruzione nei regimi speciali e che è quindi necessario, in attesa della conclusione di nuovi accordi con la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, derogare in transitoria ai regolamenti (CEE) n. 1513/76, (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77, mantenendo le disposizioni fondamentali di tali regimi;

considerando che i vantaggi previsti nel quadro dei suddetti accordi possono essere sostituiti, senza pregiudizio dei paesi interessati, concedendo per la Tunisia, l'Algeria, e il Marocco una diminuzione forfettaria dei dazi fissati nella tariffa doganale comune di 7,25 ECU/t per quanto riguarda la concessione relativa all'elemento fisso del prelievo, seguita da una riduzione del 60 % del dazio doganale così ridotto nel quadro della concessione relativa all'elemento mobile e, per quanto riguarda l'Egitto, da una riduzione del 60 % del dazio doganale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

(5) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 22.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 40.

(8) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 56.

(9) GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 11.